N. 935 /2022 R.G.L.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie Martini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia di primo grado promossa

da

[redacted] rappresentato e difeso dall'avv. VENTRIGLIA LUIGI presso lo studio del quale in Agrigento, via San Vito n. 48 ha eletto domicilio come da procura in atti

- RICORRENTE -

contro

MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE e **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LOMBARDIA**

- RESISTENTI CONTUMACI -

Oggetto: Altre ipotesi

All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente ha concluso come in atti.

*

RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso *ex* art. 414 c.p.c. depositato in data 3.2.2022 [redacted] ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione e l'Ufficio Scolastico Regionale Lombardia per sentir accogliere le seguenti conclusioni:

"*Accogliere il ricorso del ricorrente per tutti i motivi indicati in premessa e per l'effetto riconoscere il servizio militare reso con il punteggio di 6 punti , nelle*

graduatorie ATA di III fascia per il triennio 2021/2023- 2024, nella parte in cui disciplina anche la valutazione del servizio militare , del servizio civile sostitutivo e del servizio civile volontario, in cui si dice che " il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge , prestati in costanza di rapporto di impiego , sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.

Mentre il servizio militare di leva e i servizi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali impugnati pur avendone i requisiti.

b) ritenere e dichiarare per le ragioni sopra esposte il diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento del punteggio (6 punti) per il servizio militare prestato anche non in costanza di nomina valido ai fini dell'accesso o conferma nelle graduatorie di III fascia del personale ATA per tutti i motivi sopra esposti".

Il Ministero, regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito e ne viene pertanto dichiarata la contumacia.

Il giudice all'udienza dell'1.6.2022, ritenuta la causa matura per la decisione l'ha decisa come da dispositivo, indicando in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.

*

Risulta dagli atti che il ricorrente ha fatto domanda il 14.4.2021 (doc. 1 ric.) per l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di Istituto della terza fascia della Provincia di Milano quale personale Ata per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 come da D.M. n. 50 del 3.3.2021, chiedendo il riconoscimento del servizio militare reso dal 12.2.1998 al 11.11.1998, successivamente alla data di conseguimento del diploma che consente l'accesso alle predette graduatorie, conseguito nel 1996 presso l'I.T.C. [redacted], come precisato dal procuratore del ricorrente in sede di udienza di discussione.

Con il presente giudizio [redacted] lamenta che il MIUR non gli ha riconosciuto il punteggio di 6 punti per il servizio di leva obbligatorio in quanto i decreti ministeriali di inserimento e aggiornamento delle graduatorie consentono la valutabilità del servizio militare solo ove questo sia espletato "in costanza di nomina" non attribuendogli il punteggio di 6,00 punti.

Il ricorrente ha dedotto quindi la illegittimità del decreto ministeriale n. 50 del 3.3.2021 perché in palese contrasto con la normativa primaria e, segnatamente, con l'art. 485, settimo comma, del D.lgs. 297/1994, ai sensi del quale "*Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti*".

Per questa ragione il ricorrente ha chiesto di vedersi attribuire i 6 punti per l'espletamento del servizio di leva obbligatorio per le classi di concorso in cui è inserito ed afferenti al conseguimento del titolo di accesso prima dell'espletamento del servizio di leva militare.

*

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Deve osservarsi che, come dedotto ed allegato dal ricorrente, allo stesso non è stato riconosciuto il servizio militare obbligatorio prestato dopo il conseguimento del diploma ma non "in costanza di nomina".

A parere di chi scrive, la condotta del MIUR si pone in contrasto con l'art. 485 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) che, nel disciplinare il "*riconoscimento del servizio ai fini della carriera*", al comma 7, precisa: "*Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti*".

I decreti ministeriali n. 50 del 3/3/2021 e n. 9256 del 18/3/2021, nella parte in cui prevedono che il servizio militare sia valutato per intero solo se espletato in costanza di nomina, di fatto, limitano la portata applicativa della norma di rango primario sopra richiamata.

A ciò si aggiunga che le disposizioni dei decreti ministeriali appaiono porsi in contrasto anche con l'art. 52 della Cost. secondo cui l'adempimento del servizio militare non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5679/2020 ha poi chiarito che: "*il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali,*

aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010".

Quest'ultima norma prevede che "*1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. 2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro*".

Come correttamente affermato dalla pronuncia appena richiamata, "*le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono, come sostanzialmente propugna anche il Pubblico Ministero, ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge; piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi; è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui,*

appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.); dovendosi disapplicare, perchè illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)".

Anche il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 08234/2019, ha osservato che: "*il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento che, dopo la sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 12 luglio 2011, n.11, non costituiscono l'esito di una procedura concorsuale e sono pertanto graduatorie costituite da un elenco dove sono collocati soggetti in possesso di titolo abilitante per l'insegnamento. Il che, anche dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 - il cui articolo 2050 prevede che il servizio militare di leva possa essere valutato come titolo, nei pubblici concorsi, solo se trascorso in pendenza di rapporto di lavoro - consente la valutabilità del titolo nelle graduatorie ad esaurimento (Cons. Stato Sez. VI, 18/09/2015 n. 4343/2015)'. Infatti, l'articolo 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994,n.297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) prevede che il servizio militare di leva valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione. Peraltro, in precedenza, l'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986,n.958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) aveva già espressamente riconosciuto il periodo del servizio militare come valido a tutti gli effetti. In definitiva, come già*

argomentato nei precedenti citati: 'sembra, quindi, superfluo annotare che, nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, come un decreto ministeriale, non possa derogare in pejus rispetto a fonti di rango superiore come una legge o un decreto legislativo. La valutabilità del servizio in questione è comunque condizionata dal fatto che, ragionevolmente, il predetto servizio sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento, come si è verificato nella circostanza di specie'.

Nel caso di specie il titolo di studio è stato conseguito nell'anno 1996. Il servizio militare è stato espletato nel periodo dal 12.2.1998 all'11.11.1998.

Considerato che il servizio di leva è stato prestato successivamente al conseguimento del titolo di studio e la norma si applica, pertanto, anche al ricorrente.

Le considerazioni che precedono, e che affondano le loro radici in una lettura costituzionalmente orientata della normativa di settore, determinano l'accoglimento della domanda in questa sede proposta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività in concreto svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

-**accerta e dichiara** il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio di 6,00 punti in ragione del servizio militare di leva obbligatorio prestato anche non in costanza di nomina ai fini dell'accesso nelle graduatorie ATA di III Fascia per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;

- **condanna** parte convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 500,00, oltre spese generali ed accessori come per legge;

- **indica** in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Milano, il 1° giugno 2022.

il Giudice del Lavoro

Dott.ssa Julie Martini